

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 464-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro della Sanità

NELLA SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate

* Autorizzata, il 2 marzo 1977, a riferire oralmente all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate, con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, al primo comma del testo sostitutivo dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171, in luogo delle parole: « o congelate », sono inserite le seguenti: « congelate o scongelate »;

al terzo comma del testo anzidetto, le parole: « o congelata » sono sostituite con le seguenti: « congelata o scongelata »;

dopo lo stesso terzo comma è inserito il seguente:

« Il ricongelamento è consentito solo nei casi e nei modi previsti dal regolamento, e comunque una sola volta ».

Nell'articolo 3, primo comma, le parole: « possono ottenere l'estensione da parte del sindaco dell'autorizzazione alla vendita di tutti i prodotti compresi nelle tabelle suddette », sono sostituite con le seguenti: « le quali sono unificate, possono effettuare la vendita anche delle carni congelate, quando gli spacci rispondano alle condizioni igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti e dal presente decreto e purchè ne diano preventiva comunicazione all'autorità comunale, la quale dispone per l'immediato accertamento delle condizioni stesse ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Nell'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'articolo 515 del codice penale, è punito, quando consista nella vendita di carne scongelata per fresca, o nella vendita di carne ripetutamente ricongelata, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire un milione a lire 50 milioni »;

il terzo comma è sostituito con il seguente:

« La condanna al massimo della pena, o la recidiva, comportano la revoca dell'autorizzazione ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis.

« Le modifiche al regolamento di esecuzione che si rendano necessarie in conseguenza delle modificazioni apportate al presente decreto in sede di conversione, devono essere emanate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina della vendita delle carni, al fine di razionalizzare la distribuzione per equilibrarne i consumi, ferma restando la necessaria tutela dei consumatori e dei produttori;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità;

DECRETA:

Art. 1.

L'articolo 2, secondo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171, è abrogato.

Gli articoli 3, 4 e 5 della legge di cui al comma precedente sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 3. — Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quelle equine e di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a ciò esclusivamente destinati ».

« Art. 4. — I locali destinati alla vendita di carni debbono essere dotati dei requisiti e delle attrezzature previste dalle norme vigenti e recare insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino le specie degli animali, le cui carni vengono poste in vendita con espressa specificazione del loro stato di carni fresche o congelate.

Le carni congelate o scongelate debbono essere vendute in banchi separati o in banchi muniti di parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore attrezzato in modo tale da garantire la perfetta conservazione delle carni medesime.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico:

« *Identico* ».

« Art. 4. — I locali destinati alla vendita di carni debbono essere dotati dei requisiti e delle attrezzature previste dalle norme vigenti e recare insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino le specie degli animali, le cui carni vengono poste in vendita con espressa specificazione del loro stato di carni fresche congelate o scongelate.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le carni esposte al pubblico debbono, inoltre, recare cartellini con indicazioni ben visibili, idonee ad identificare la specie e lo stato di fresca o congelata della carne posta in vendita ».

« Art. 5. — I prezzi di vendita delle carni congelate e scongelate sono fissati dal Comitato interministeriale prezzi ».

Art. 2.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quelli della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le occorrenti norme di esecuzione relative alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione delle carni congelate.

Il decreto potrà prevedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Si applicano le disposizioni degli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 3.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono titolari di autorizzazioni comunali per la vendita di carni comprese nelle tabelle II e III allegate al decreto ministeriale 30 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 6 settembre 1971, possono ottenere l'estensione da parte del sindaco dell'autorizzazione alla vendita di tutti i prodotti compresi nelle tabelle suddette.

Il sindaco concede l'anzidetta autorizzazione, previo accertamento della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti e dal presente decreto.

La stessa autorizzazione può essere concessa alle condizioni ed alle modalità di cui al precedente comma ai titolari degli esercizi previsti dalla tabella VIII allegata al citato decreto ministeriale 30 agosto 1971.

Art. 4.

Il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'articolo 515 del codice penale, quando abbia per oggetto i prodotti di cui al presente decreto, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Le carni esposte al pubblico debbono, inoltre, recare cartellini con indicazioni ben visibili, idonee ad identificare la specie e lo stato di fresca congelata o scongelata della carne posta in vendita.

Il ricongelamento è consentito solo nei casi e nei modi previsti dal regolamento, e comunque una sola volta ».

« *Identico* ».

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono titolari di autorizzazioni comunali per la vendita di carni comprese nelle tabelle II e III allegate al decreto ministeriale 30 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 6 settembre 1971, le quali sono unificate, possono effettuare la vendita anche delle carni congelate, quando gli spacci rispondano alle condizioni igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti e dal presente decreto e purchè ne diano preventiva comunicazione all'autorità comunale, la quale dispone per l'immediato accertamento delle condizioni stesse.

Identico.

Identico.

Art. 4.

Il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'articolo 515 del codice penale, è punito, quando consista nella vendita di carne scongelata per fresca, o nella vendita di carne ripetutamente riconge-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

delitto, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire un milione a lire 10 milioni.

Durante il procedimento penale può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione amministrativa alla vendita. In tutti i casi in cui è disposta tale sospensione, il provvedimento è comunicato dal sindaco all'autorità giudiziaria; questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne dà notizia al sindaco il quale dispone la revoca della sospensione stessa semprechè essa non sia stata disposta per altra causa.

La condanna importa la revoca dell'autorizzazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — BONIFACIO — MARCORÀ — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

lata, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire un milione a lire 50 milioni.

Identico.

La condanna al massimo della pena, o la recidiva, comportano la revoca dell'autorizzazione.

Art. 4-bis.

Le modifiche al regolamento di esecuzione che si rendano necessarie in conseguenza delle modificazioni apportate al presente decreto in sede di conversione, devono essere emanate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Art. 5.

Identico.